
PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 2017, n. 61

“Modifiche alla legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia)”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2014, n. 43

1. All'articolo 3 della legge regionale 29 maggio 2017, n. 17 (Organizzazione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Puglia) è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Sono organi degli istituti:

- a) il consiglio di indirizzo e verifica (C.1.V.)
- b) il direttore generale;
- c) il direttore scientifico;
- d) il collegio sindacale.”

Art. 2

Modifica all'articolo 4, della l.r. 17/2017

1. All'articolo 4, della l.r. 17/2017 è apportata la seguente modifica:

a) al comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) definizione degli indirizzi strategici dell'istituto, approvazione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'istituto stesso e conseguente assegnazione al direttore generale degli obiettivi annuali di salute e assistenziali, assicurando la coerenza dei predetti indirizzi, programmi e obiettivi con la programmazione sanitari a nazionale e regionale nonché con le risorse assegnate dallo Stato e dalle regioni ;”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 17/2017

1. All'articolo 5 della l.r. 17/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: “ha durata quinquennale” sono sostituite dalle seguenti:

“ha durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni”;

b) al comma 3, la lettera e) è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. All'atto della nomina la Regione assegna al direttore generale gli obiettivi di mandato, la cui valutazione intermedia, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 6, del d.lgs. 502/1992 e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, determina la conferma o meno dell'incarico fino alla sua naturale scadenza. Al direttore generale, inoltre, sono assegnati annualmente dal consiglio di

indirizzo e verifica gli obiettivi di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a) della presente legge, che sono sottoposti alla valutazione del medesimo consiglio.”;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

“7. Il trattamento economico spettante al direttore generale è quello disciplinato dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995 n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Il trattamento economico integrativo è riconosciuto ed eventualmente quantificato dal C.I.V., previa valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal direttore generale rispetto agli obiettivi annuali di salute e assistenziali di cui all'articolo 4, comma 5, lettere a) e b) della presente legge.”.

Art. 4

Modifica all'articolo 9 della l.r. 17/2017

1. L'articolo 9 della l.r. 17/2017, è sostituito dal seguente:

“Articolo 9

Collegio di direzione

1. Il direttore generale coordina le attività di gestione mediante il collegio di direzione di cui all'articolo 17 del d.lgs. 502/ 1992 e successive modificazioni.

2. Il collegio di direzione degli istituti è composto come di seguito:

- a) il dirigente responsabile dell'Unità gestione del rischio clinico/risk management o equivalenti;
- b) il responsabile dell'unità prevenzione e protezione del rischio o equivalenti;
- c) un delegato dei dirigenti delle professioni sanitarie;
- d) i direttori di presidio ospedaliero, qualora l'IRCCS non sia costituito da un unico presidio;
- e) i direttori dei dipartimenti.

3. I criteri e le modalità per la costituzione e il funzionamento del collegio di direzione sono stabiliti nel regolamento di organizzazione e funzionamento di ciascun istituto.

4. Ai componenti del collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.”.

Art. 5

Modifica all'articolo 10 della l.r. 17/2017

1. All'articolo 10 della l.r. 17/2017, è apportata la seguente modifica:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'istituto, dura in carica tre anni ed è composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro dell'economia e finanze, scelto tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, uno designato dal Ministro della salute e uno designato dal presidente della Giunta regionale, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ovvero tra i funzionari del Ministero dell'economia e finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.”.

La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53,

comma 1 della L.R. 12/ 05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 22 DIC. 2017

MICHELE EMILIANO